



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 4/19/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ GM COMUNICAZIONE S.R.L. DALLE
SOCIETÀ GIGLIO GROUP S.P.A., ITALIA SPORT COMMUNICATION S.R.L.
E DIGITAL GUT S.R.L. DI AUTORIZZAZIONI PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI MEDIA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE
CORRISPONDENTI NUMERAZIONI LCN**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*;

VISTA la nota, pervenuta il 5 febbraio 2019 (prot. AGCOM n. 48357) e la successiva integrazione del 26 marzo 2019 (prot. AGCOM n. 132034), con la quale il rappresentante legale della società GM Comunicazione S.r.l. Marco Sciscione ha comunicato di aver acquisito dalle società Giglio Group S.p.A., Italia Sport Communication S.r.l. e Digital Gut S.r.l. i titoli autorizzatori per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con i marchi “*Canale 65*” (già “*IBOX 65*” e già “*Acqua*”), “*TV53*” (già “*SportItalia*”) e “*TV 243*” (già “*Zelig 243*”) nonché le corrispondenti numerazioni del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre rispettivamente LCN 65, 153 e 243;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente GM Comunicazione S.r.l. dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in via Isonzo n. 94, 04100 – Latina (LT), iscritta al Registro delle imprese di Latina con il n. LT – 202886, c.f./p.iva n. 02834780591;

- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 26679, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

- avente il seguente assetto amministrativo: Sciscione Giovanni (c.f. *OMISSIS*), socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 50% delle quote del capitale sociale; Sciscione Marco (c.f. *OMISSIS*), socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 50% delle quote del capitale sociale;

- controllante il 67% del capitale della società GIMAVA S.r.l. c.f./p.iva 02907510594 e titolare di una partecipazione del 16,26% del capitale della società Aplos S.p.A., c.f./p.iva n. 04107670400, entrambe non operanti nel SIC;

- titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale per i seguenti marchi: “*Sport Italia*” (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/IV/0049954 del 21/07/2016) LCN 60, “*Life 120 Channel*” (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/IV/0049967 del 21/07/2016) LCN 61, “*Donna Sport TV*” (Aut. Min. prot. n. DGSCERP/IV/0049972 del 21/07/2016) LCN 62; “*Vero*” (Aut. Ministeriale Prot. n. DGSER/DIVIII/68429 del 06/11/2017) LCN 137; “*ORLER TV*” (Aut. Ministeriale Prot. n. DGSER/DIVIII/68433 del 06/11/2017) LCN 144; “*Zelig Sport*” (già marchio “*LeoVegas Tv*”, Aut. Ministeriale prot. n. DGSCER/Uff.III/24172 del 29/03/2018) LCN 63;

3. la società Giglio Group S.p.A., soggetto cedente, dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:

- società per azioni con sede legale in piazza Generale Armando Diaz n. 6, 20126 – Milano (MI), c.f./p.iva n. 07396371002, quotata alla Borsa di Milano, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. MI – 2091150;
- iscritta al ROC con il n. 10964 dal 16 dicembre 2004, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e satellitare, impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e operante nel SIC;
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio d’Amministrazione Giglio Alessandro (c.f. *OMISSIS*), Vicepresidente con rappresentanza legale Mancini Massimo, (c.f. *OMISSIS*), Consiglieri Lezzi Anna Maria (c.f. *OMISSIS*), Zhao Yue (c.f. *OMISSIS*), Mosci Giorgio (c.f. *OMISSIS*), Micchio Carlo (c.f. *OMISSIS*) e Olivotto Silvia (c.f. *OMISSIS*);
- controllante la società Cloudfood S.r.l. (c.f./p.iva n. 10290840965) col 51% delle quote di capitale sociale, titolare del 50% delle quote di capitale sociale della società ClassTvModa Holding S.r.l. (c.f./p.iva n. 09826660962);
- titolare di due autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale in chiaro in ambito nazionale per il marchio “*Play.Me*” con relativo LCN 68 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCER/Uff.III/83281 del 25 novembre 2010) e per il marchio “*Acqua*” con relativo LCN 65 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCER/Uff.III/54975 del 30/11/2011);

4. la società Italia Sport Communication S.r.l., soggetto cedente, dalla documentazione al ROC e acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in viale Lunigiana n. 46, 20125 - Milano (MI), c.f. / p.iva n. 08674150969, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. MI – 2041273;

- iscritta al ROC con il n. 25039 dal 10 novembre 2014, in qualità di produttore di programmi e fornitore di servizi di media audiovisivi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico Criscitello Michele (c.f. *OMISSIS*); socio procuratore speciale Di Salvo Paola (c.f. *OMISSIS*);
- controllata con il 50% di capitale sociale dalla società Prima TV S.p.A. (c.f. 09782060157, p. iva n. 03979491002), il restante capitale sociale è detenuto al 25% dalla società Micri Communication S.r.l. (c.f./p. iva n. 02634210641) e dalla signora Paola De Salvo con il 25%;
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale con il marchio "*SportItalia*" e relativa numerazione LCN 153 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCER/DIV.IV/2024/2018 del 11/01/2018);

5. la società Digital Gut S.r.l., soggetto cedente, dalla documentazione al ROC e acquisita in atti, alla data dell'operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in viale Ortles n. 52 – 20139 Milano (MI), c.f. / p.iva n. 06605090965, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. MI – 1904413;
- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 30858 dal 16 gennaio 2018, in qualità di fornitore di servizi di media e operante nel SIC;
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del consiglio d'amministrazione Bolla Andrea (c.f. *OMISSIS*); amministratori delegati Colonna Nicola Antonio (c.f. *OMISSIS*) e Vimercati Guido Maria (c.f. *OMISSIS*);
- controllata al 100% dalla società Smemoranda Groups S.p.A. (GUT Edizioni c.f./p.iva n. 10191940153);
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale con il marchio "*Zelig 243*" e relativo LCN 243 (Aut. MISE Prot. n. DGSCERP/DIV.IV/0063728 del 18/10/2017);

6. l'acquisizione delle suddette autorizzazioni in esame è stata effettuata attraverso tre distinte operazioni. La prima è stata posta in essere con atto di cessione mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 15 maggio 2018 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 17 luglio 2018, numero 300501), con cui la società Italia Sport Communication S.r.l. ha ceduto con effetto immediato alla società GM Comunicazione S.r.l. l'autorizzazione di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla

televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio “*SportItalia*” (ora “*TV 153*”) ed il relativo LCN 153. La seconda operazione è stata posta in essere con atto di cessione mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 30 ottobre 2018 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Latina in data 18 dicembre 2018, numero 302048), con cui la società Digital GUT S.r.l. ha ceduto con effetto 1 novembre 2018 alla società GM Comunicazione S.r.l. l’autorizzazione di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio “*Zelig 243*” (ora “*TV 243*”) ed il relativo LCN 243. La terza operazione è stata posta in essere con atto di cessione mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20 dicembre 2018 (atto n. 80052030154 a firma del notaio Marco Borro in Milano, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 in data 27 dicembre 2018, Serie 1 T, numero 53785), con cui la società Giglio Group S.p.A. ha ceduto, con effetto 1 gennaio 2019, alla società GM Comunicazione S.r.l. l’autorizzazione di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio “*IBOX65*” (già “*Acqua*”, ora “*Canale 65*”) ed il relativo LCN 65;

7. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che le operazioni in esame, determinando l’acquisizione da parte della società GM Comunicazione S.r.l., titolare di sei autorizzazioni utili ai fini della verifica del suddetto limite, di tre ulteriori autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, non comportano il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

8. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente GM Comunicazione S.r.l. anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2017 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (€ 17.478 milioni di euro per l’anno 2017) – pertanto, le operazioni in esame non risultano idonee a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

9. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all’operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

10. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l’operazione medesima non comporta l’acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 29 marzo 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano